

\*\*\*

IL TRIBUNALE DI PADOVA

1° SEZ. CIVILE - CONTOVERSIE DEL LAVORO

Il Giudice,

nel procedimento ex art. 1, c. 47°, l. 92/12, n. 2758/17

introdotta da:

De Cicco Monica (Avv. M. L. Miazzi, V. Nardacchione, F. Rossi),

nei confronti di:

Vodafone Italia s.p.a. (Avv. A. Scarpino, F. Tofacchi, N. Zuin)

ha emesso la seguente

ORDINANZA

ritenuto che:

La ricorrente, dipendente di Vodafone Italia s.p.a, con mansioni di operatore telefonico di call center, ha impugnato il licenziamento intimato in data 24.4.17, a seguito di contestazione disciplinare del 6.4.17, con cui le era addebitato di avere effettuato, senza richiesta del cliente, e quindi in modo illecito, operazioni di ricerca e visualizzazione del registro chiamate di due utenze telefoniche. Tale operazione richiedeva l'uso di password personale e del dato biometrico. La contestazione riportava l'elenco degli accessi e la data in cui erano avvenuti.

La società convenuta si è costituita per chiedere il rigetto del ricorso.

Ha allegato che, per effettuare tali verifiche, l'operatore utilizza applicativi informatici denominati OCA e CCM e che il sistema traccia le operazioni compiute associandole ad un operatore, identificato mediante i dati di autenticazione da lui utilizzati.

La ricorrente allega pregiudizialmente che la conoscenza dei fatti contestati è stata acquisita in violazione dell'art. 4 st. lav.

TABELLA 1

ANNO	NUMERO	DATA	OGGETTO	STATO
2017	1	15/01/2017	...	...
2017	2	22/01/2017	...	...
2017	3	29/01/2017	...	...
2017	4	05/02/2017	...	...
2017	5	12/02/2017	...	...
2017	6	19/02/2017	...	...
2017	7	26/02/2017	...	...
2017	8	05/03/2017	...	...
2017	9	12/03/2017	...	...
2017	10	19/03/2017	...	...
2017	11	26/03/2017	...	...
2017	12	02/04/2017	...	...
2017	13	09/04/2017	...	...
2017	14	16/04/2017	...	...
2017	15	23/04/2017	...	...
2017	16	30/04/2017	...	...
2017	17	07/05/2017	...	...
2017	18	14/05/2017	...	...
2017	19	21/05/2017	...	...
2017	20	28/05/2017	...	...
2017	21	04/06/2017	...	...
2017	22	11/06/2017	...	...
2017	23	18/06/2017	...	...
2017	24	25/06/2017	...	...
2017	25	02/07/2017	...	...
2017	26	09/07/2017	...	...
2017	27	16/07/2017	...	...
2017	28	23/07/2017	...	...
2017	29	30/07/2017	...	...
2017	30	06/08/2017	...	...
2017	31	13/08/2017	...	...
2017	32	20/08/2017	...	...
2017	33	27/08/2017	...	...
2017	34	03/09/2017	...	...
2017	35	10/09/2017	...	...
2017	36	17/09/2017	...	...
2017	37	24/09/2017	...	...
2017	38	01/10/2017	...	...
2017	39	08/10/2017	...	...
2017	40	15/10/2017	...	...
2017	41	22/10/2017	...	...
2017	42	29/10/2017	...	...
2017	43	05/11/2017	...	...
2017	44	12/11/2017	...	...
2017	45	19/11/2017	...	...
2017	46	26/11/2017	...	...
2017	47	03/12/2017	...	...
2017	48	10/12/2017	...	...
2017	49	17/12/2017	...	...
2017	50	24/12/2017	...	...
2017	51	31/12/2017	...	...

La società convenuta afferma di avere effettuato un accurato esame delle visualizzazioni dei "Dettagli chiamate" effettuate dagli operatori a ciò abilitati, a seguito di segnalazioni provenienti dalla Procure.

La società convenuta non allega il contenuto di tali segnalazioni, né dice se esse interessassero specificamente l'operato della ricorrente o le utenze da lei verificate.

La società non specifica attraverso quali software sia stata effettuata la verifica, se quelli utilizzati dalla lavoratrice, o se software specifici in uso alle funzioni aziendali di controllo.

Non è dunque possibile ricondurre la fattispecie in esame al primo o al secondo comma dell'art. 4 l. 300/70.

L'azienda richiama un accordo intercorso con le organizzazioni sindacali, sottoscritto sotto il vigore del vecchio testo dell'art. 4 l. 300/70, avente ad oggetto l'utilizzo dei sistemi e applicativi informatici da cui può derivare un controllo a distanza del lavoratore.

L'accordo richiamato riguarda più specificamente la possibilità di ascolto delle conversazioni intercorse con i clienti, ma è richiamato per il fatto che esclude l'uso a fini disciplinari dei dati così acquisiti.

La società convenuta sostiene tuttavia che tale accordo non si applichi alla fattispecie in esame, perché si tratterebbe di un controllo c.d. difensivo, cioè di un controllo diretto ad accertare condotte illecite del dipendente.

La società convenuta si appella alla più invasiva delle diverse tesi in materia di controlli difensivi, tra quelle emerse sotto il vigore del vecchio testo dell'art. 4, e cioè quella che li riteneva del tutto svincolati dai presupposti autorizzativi previsti dall'art. 4.

Il nuovo testo dell'art. 4 contiene un dato letterale significativo per ritenere che anche i controlli difensivi debbano essere ricondotti alla fattispecie del primo comma, costituito dalla previsione (innovativa rispetto al testo precedente) che gli impianti di controllo a distanza possono essere impiegati, previa autorizzazione, anche per la tutela del patrimonio aziendale.



Tuttavia parte della dottrina che si è occupata della novella ha sostenuto che residua un'area di controlli difensivi leciti non soggetti alle condizioni dell'art. 4, 1° c. l. 300/70. Tale ambito è determinato dall'acquisizione di indizi del compimento di condotte illecite a carico di singoli dipendenti, in danno del datore di lavoro o per le quali possa essere chiamata a rispondere il datore di lavoro.

Ovviamente, tali indizi devono ricavarsi aliunde e devono essere specifici; essi non possono desumersi dagli stessi controlli a distanza, perché in tal modo si confermerebbe quella circolarità della giustificazione, già ampiamente criticata sotto il vigore della precedente normativa, in forza della quale l'emergere a posteriori della condotta vietata giustifica il controllo a priori, che quindi risulta sempre lecito.

Come detto, la società convenuta non allega gli elementi indizianti in ipotesi acquisiti a carico della ricorrente, prima dell'effettuazione del controllo, salvo il richiamo ad un generico e non verificabile suggerimento delle procure.

La società non allega che la fattispecie debba essere ricondotta al secondo comma dell'art. 4 l. 300/70.

Volendo tuttavia considerare anche tale ipotesi, deve rilevarsi che, ai sensi del comma terzo, l'uso delle informazioni raccolte (a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro e quindi anche ai fini disciplinari) è condizionato all'informativa del dipendente in ordine alla "effettuazione dei controlli" e che tale informativa deve rispondere ai requisiti di specificità richiesti dal codice della privacy.

La società non allega di avere informato la ricorrente in ordine alle modalità, tempi e oggetto dei controlli effettuati sul suo operato.

Da tutto ciò deriva una sanzione di inutilizzabilità dei dati in tal modo acquisiti ai sensi dell'art 11, 2° c., d.lgs. 196/03. L'acquisizione, valutazione e utilizzo ai fini della contestazione di un dato attinente ad una condotta del lavoratore costituisce certamente trattamento di un dato personale.

L'inutilizzabilità del dato, unita all'assenza di altre fonti probatorie autonome che consentano di apprenderne la conoscenza, comporta che il fatto contestato debba ritenersi inesistente

n.	data	descrizione	importo	saldo
1	01/01/2017	...	...	...
2	02/01/2017	...	...	...
3	03/01/2017	...	...	...
4	04/01/2017	...	...	...
5	05/01/2017	...	...	...
6	06/01/2017	...	...	...
7	07/01/2017	...	...	...
8	08/01/2017	...	...	...
9	09/01/2017	...	...	...
10	10/01/2017	...	...	...
11	11/01/2017	...	...	...
12	12/01/2017	...	...	...
13	13/01/2017	...	...	...
14	14/01/2017	...	...	...
15	15/01/2017	...	...	...
16	16/01/2017	...	...	...
17	17/01/2017	...	...	...
18	18/01/2017	...	...	...
19	19/01/2017	...	...	...
20	20/01/2017	...	...	...
21	21/01/2017	...	...	...
22	22/01/2017	...	...	...
23	23/01/2017	...	...	...
24	24/01/2017	...	...	...
25	25/01/2017	...	...	...
26	26/01/2017	...	...	...
27	27/01/2017	...	...	...
28	28/01/2017	...	...	...
29	29/01/2017	...	...	...
30	30/01/2017	...	...	...
31	31/01/2017	...	...	...
32	01/02/2017	...	...	...
33	02/02/2017	...	...	...
34	03/02/2017	...	...	...
35	04/02/2017	...	...	...
36	05/02/2017	...	...	...
37	06/02/2017	...	...	...
38	07/02/2017	...	...	...
39	08/02/2017	...	...	...
40	09/02/2017	...	...	...
41	10/02/2017	...	...	...
42	11/02/2017	...	...	...
43	12/02/2017	...	...	...
44	13/02/2017	...	...	...
45	14/02/2017	...	...	...
46	15/02/2017	...	...	...
47	16/02/2017	...	...	...
48	17/02/2017	...	...	...
49	18/02/2017	...	...	...
50	19/02/2017	...	...	...
51	20/02/2017	...	...	...
52	21/02/2017	...	...	...
53	22/02/2017	...	...	...
54	23/02/2017	...	...	...
55	24/02/2017	...	...	...
56	25/02/2017	...	...	...
57	26/02/2017	...	...	...
58	27/02/2017	...	...	...
59	28/02/2017	...	...	...
60	29/02/2017	...	...	...
61	30/02/2017	...	...	...
62	01/03/2017	...	...	...
63	02/03/2017	...	...	...
64	03/03/2017	...	...	...
65	04/03/2017	...	...	...
66	05/03/2017	...	...	...
67	06/03/2017	...	...	...
68	07/03/2017	...	...	...
69	08/03/2017	...	...	...
70	09/03/2017	...	...	...
71	10/03/2017	...	...	...
72	11/03/2017	...	...	...
73	12/03/2017	...	...	...
74	13/03/2017	...	...	...
75	14/03/2017	...	...	...
76	15/03/2017	...	...	...
77	16/03/2017	...	...	...
78	17/03/2017	...	...	...
79	18/03/2017	...	...	...
80	19/03/2017	...	...	...
81	20/03/2017	...	...	...
82	21/03/2017	...	...	...
83	22/03/2017	...	...	...
84	23/03/2017	...	...	...
85	24/03/2017	...	...	...
86	25/03/2017	...	...	...
87	26/03/2017	...	...	...
88	27/03/2017	...	...	...
89	28/03/2017	...	...	...
90	29/03/2017	...	...	...
91	30/03/2017	...	...	...
92	31/03/2017	...	...	...
93	01/04/2017	...	...	...
94	02/04/2017	...	...	...
95	03/04/2017	...	...	...
96	04/04/2017	...	...	...
97	05/04/2017	...	...	...
98	06/04/2017	...	...	...
99	07/04/2017	...	...	...
100	08/04/2017	...	...	...
101	09/04/2017	...	...	...
102	10/04/2017	...	...	...
103	11/04/2017	...	...	...
104	12/04/2017	...	...	...
105	13/04/2017	...	...	...
106	14/04/2017	...	...	...
107	15/04/2017	...	...	...
108	16/04/2017	...	...	...
109	17/04/2017	...	...	...
110	18/04/2017	...	...	...
111	19/04/2017	...	...	...
112	20/04/2017	...	...	...
113	21/04/2017	...	...	...
114	22/04/2017	...	...	...
115	23/04/2017	...	...	...
116	24/04/2017	...	...	...
117	25/04/2017	...	...	...
118	26/04/2017	...	...	...
119	27/04/2017	...	...	...
120	28/04/2017	...	...	...
121	29/04/2017	...	...	...
122	30/04/2017	...	...	...
123	01/05/2017	...	...	...
124	02/05/2017	...	...	...
125	03/05/2017	...	...	...
126	04/05/2017	...	...	...
127	05/05/2017	...	...	...
128	06/05/2017	...	...	...
129	07/05/2017	...	...	...
130	08/05/2017	...	...	...
131	09/05/2017	...	...	...
132	10/05/2017	...	...	...
133	11/05/2017	...	...	...
134	12/05/2017	...	...	...
135	13/05/2017	...	...	...
136	14/05/2017	...	...	...
137	15/05/2017	...	...	...
138	16/05/2017	...	...	...
139	17/05/2017	...	...	...
140	18/05/2017	...	...	...
141	19/05/2017	...	...	...
142	20/05/2017	...	...	...
143	21/05/2017	...	...	...
144	22/05/2017	...	...	...
145	23/05/2017	...	...	...
146	24/05/2017	...	...	...
147	25/05/2017	...	...	...
148	26/05/2017	...	...	...
149	27/05/2017	...	...	...
150	28/05/2017	...	...	...
151	29/05/2017	...	...	...
152	30/05/2017	...	...	...
153	31/05/2017	...	...	...
154	01/06/2017	...	...	...
155	02/06/2017	...	...	...
156	03/06/2017	...	...	...
157	04/06/2017	...	...	...
158	05/06/2017	...	...	...
159	06/06/2017	...	...	...
160	07/06/2017	...	...	...
161	08/06/2017	...	...	...
162	09/06/2017	...	...	...
163	10/06/2017	...	...	...
164	11/06/2017	...	...	...
165	12/06/2017	...	...	...
166	13/06/2017	...	...	...
167	14/06/2017	...	...	...
168	15/06/2017	...	...	...
169	16/06/2017	...	...	...
170	17/06/2017	...	...	...
171	18/06/2017	...	...	...
172	19/06/2017	...	...	...
173	20/06/2017	...	...	...
174	21/06/2017	...	...	...
175	22/06/2017	...	...	...
176	23/06/2017	...	...	...
177	24/06/2017	...	...	...
178	25/06/2017	...	...	...
179	26/06/2017	...	...	...
180	27/06/2017	...	...	...
181	28/06/2017	...	...	...
182	29/06/2017	...	...	...
183	30/06/2017	...	...	...
184	01/07/2017	...	...	...
185	02/07/2017	...	...	...
186	03/07/2017	...	...	...
187	04/07/2017	...	...	...
188	05/07/2017	...	...	...
189	06/07/2017	...	...	...
190	07/07/2017	...	...	...
191	08/07/2017	...	...	...
192	09/07/2017	...	...	...
193	10/07/2017	...	...	...
194	11/07/2017	...	...	...
195	12/07/2017	...	...	...
196	13/07/2017	...	...	...
197	14/07/2017	...	...	...
198	15/07/2017	...	...	...
199	16/07/2017	...	...	...
200	17/07/2017	...	...	...
201	18/07/2017	...	...	...
202	19/07/2017	...	...	...
203	20/07/2017	...	...	...
204	21/07/2017	...	...	...
205	22/07/2017	...	...	...
206	23/07/2017	...	...	...
207	24/07/2017	...	...	...
208	25/07/2017	...	...	...
209	26/07/2017	...	...	...
210	27/07/2017	...	...	...
211	28/07/2017	...	...	...
212	29/07/2017	...	...	...
213	30/07/2017	...	...	...
214	31/07/2017	...	...	...
215	01/08/2017	...	...	...
216	02/08/2017	...	...	...
217	03/08/2017	...	...	...
218	04/08/2017	...	...	...
219	05/08/2017	...	...	...
220	06/08/2017	...	...	...
221	07/08/2017	...	...	...
222	08/08/2017	...	...	...
223	09/08/2017	...	...	...
224	10/08/2017	...	...	...
225	11/08/2017	...	...	...
226	12/08/2017	...	...	...
227	13/08/2017	...	...	...
228	14/08/2017	...	...	...
229	15/08/2017	...	...	...
230	16/08/2017	...	...	...
231	17/08/2017	...	...	...
232	18/08/2017	...	...	...
233	19/08/2017	...	...	...
234	20/08/2017	...	...	...
235	21/08/2017	...	...	...
236	22/08/2017	...	...	...
237	23/08/2017	...	...	...
238	24/08/2017	...	...	...
239	25/08/2017	...	...	...
240	26/08/2017	...	...	...
241	27/08/2017	...	...	...
242	28/08/2017	...	...	...
243	29/08/2017	...	...	...
244	30/08/2017	...	...	

Va quindi adottata la sanzione prevista dall'art. 18, 4° c., st. lav.

La società convenuta chiede che gli atti siano trasmessi alla Procura della Repubblica, ravvisando nella condotta della ricorrente ipotesi di reato (art. 326 c.p.; art. 615 ter c.p.)

Il giudicante si è già espresso sulla inutilizzabilità dei dati acquisiti in questa sede processuale. Tuttavia, ai sensi dell'art. 160, 6° c., d.lgs. 196/03 "la validità, l'efficacia e l'utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia civile e penale".

E' dunque opportuno che sulla vicenda si pronunci l'autorità giudiziaria penale.

Sono dovute le spese di causa.

p.q.m.

dichiara illegittimo il licenziamento intimato a Monica De Cicco da Vodafone Italia s.p.a. e condanna quest'ultima a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e a risarcirle il danno, pari all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegra, nei limiti di legge; oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sino al saldo;

condanna Vodafone Italia s.p.a. al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il medesimo periodo;


condanna Vodafone Italia s.p.a. a rifondere le spese di causa, che liquida in € 4500,00 di compensi, oltre spese generali, cp e iva;

dispone trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica di Padova per quanto di competenza

In Padova, li 19.01.18.

Il Giudice

Dott. Mauro Dallacasa



Depositato In Cancelleria  
Padova, 22 GEN 2018  
Il Cancelliere  
A.T.

